

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4533 del 18/08/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii. - Capo II - Ireti Spa - Concessione per l'occupazione di aree demaniali del fosso della Masarese, fosso Casanova, fosso del Cigolaio e fosso di Nacca in comune di Palanzano (PR), ad uso occupazione con manufatti di scarico (Agglomerati APR0323 Nirone, APR0334 Sommo Groppo e APR1048 Vairo), Procedimento PR24T0073 - Pratica 37584/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4738 del 18/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - IRETI SPA. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FOSSO DELLA MASARESE, FOSSO CASANOVA, FOSSO DEL CIGOLAIO E FOSSO DI NACCA IN COMUNE DI PALANZANO (PR), USO OCCUPAZIONE CON MANUFATTI DI SCARICO (AGGLOMERATO APR0323 NIRONE, APR0334 SOMMO GROPPO E APR1048 VAIRO), PROCEDIMENTO: PR24T0073 - PRATICA: 37584/2024

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate

derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*. *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia*;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 31/01/2024 registrata al PG/2024/19175 del 31/01/2024 con cui la Ditta IRETI SpA, C.F. 01791490343 P.IVA 02863660359, ha richiesto la concessione per l’occupazione di aree del demanio idrico di pertinenza dei corsi d’acqua Fosso della Masarese e Fosso Casanova (per loc. Nirone), Fosso del Cigolaio (per loc. Sommo Groppo) e Fosso di Nacca (per loc. Vairo) nel Comune di Palanzano (PR), ad uso occupazione con manufatti di scarico acque reflue urbane (Agglomerato APR0323 Nirone, APR0334 Sommo Groppo e APR1048 Vairo),

individuare al foglio 68 fronte mappali 480 e 148; foglio 35 fronte mappale 38; foglio 56 fronte mappali 208, 61 e 242 del NCT del Comune di Palanzano (PR);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 111 del 06/05/2026 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema Regionale delle Aree Protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)"

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2026/91734 del 19/05/2026), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- il canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004 ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009 non è dovuto, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, trattandosi di infrastrutture idriche;
- è stato versato in data 13/07/2026 un deposito cauzionale pari a € 1.784,62;
- il Codice Antimafia al comma 3 dell'art.83, esclude la necessità della richiesta della documentazione antimafia in caso di rapporti tra enti pubblici, come definiti al comma 1 dello stesso articolo.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante e alla responsabile di procedimento di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta IRETI SpA, C.F. 01791490343 P.IVA 02863660359, la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico dei corsi d'acqua Fosso della Masarese e Fosso Casanova (per loc. Nirone), Fosso del Cigolaio (per loc. Sommo Groppo) e Fosso di Nacca (per loc. Vairo), in Comune di Palanzano (PR), codice pratica PR24T0073 e identificate al NCT del Comune succitato al al foglio 68 fronte mappali 480 e 148; foglio 35 fronte mappale 38; foglio 56 fronte mappali 208, 61 e 242, per uso occupazione con manufatti di scarico acque reflue urbane (Agglomerato APR0323 Nirone, APR0334 Sommo Groppo e APR1048 Vairo); i nove scarichi hanno lunghezza e diametro variabili, come da tabella seguente:

- Loc. Nirone: Scarico 1, diametro = 315 mm, lunghezza = 0,5 m
Scarico 2, diametro = 160 mm, lunghezza = 1 m
Scarico 3, diametro = 600 mm, lunghezza = 1 m
- Loc. Sommo Groppo: Scarico 1, diametro = 400 mm, lunghezza = 0,5 m
Scarico 2: diametro = 140 mm, lunghezza = 0,5 m
- Loc. Vairo: Scarico 1: diametro = 250 mm, lunghezza = 1,5 m
Scarico 2: diametro = 350 mm, lunghezza = 1,5 m
Scarico 3: diametro = 315 mm, lunghezza = 1 m
Scarico 4: diametro = 315 mm, lunghezza = 1 m

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2044**;

3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 16/07/2026 (PG/2026/132473 del 20/07/2026);

4. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di € 1.784,62;
5. di dare atto che non è stata acquisita la comunicazione antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricata di Funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di aree demaniali rilasciata alla Società IRETI S.p.A., C.F. 01791490343, P.IVA 02863660359 (cod. pratica PR24T0073).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di concessione afferiscono ai corsi d'acqua Fosso della Masarese e Fosso Casanova (per loc. Nirone), Fosso del Cigolaio (per loc. Sommo Groppo) e Fosso di Nacca (per loc. Vairo), individuate al foglio 68 fronte mappali 480 e 148; foglio 35 fronte mappale 38; foglio 56 fronte mappali 208, 61 e 242 del NCT del Comune di Palanzano (PR), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, interessata da tubature di lunghezza e diametro variabili, è destinata ad uso occupazione con manufatti di scarico (nove) per acque reflue urbane, come da tabella seguente:

Loc. Nirone: Scarico 1, diametro = 315 mm, lunghezza = 0,5 m

Scarico 2, diametro = 160 mm, lunghezza = 1 m

Scarico 3, diametro = 600 mm, lunghezza = 1 m

Loc. Sommo Groppo: Scarico 1, diametro = 400 mm, lunghezza = 0,5 m

Scarico 2: diametro = 140 mm, lunghezza = 0,5 m

Loc. Vairo: Scarico 1: diametro = 250 mm, lunghezza = 1,5 m

Scarico 2: diametro = 350 mm, lunghezza = 1,5 m

Scarico 3: diametro = 315 mm, lunghezza = 1 m

Scarico 4: diametro = 315 mm, lunghezza = 1 m

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, trattandosi di infrastrutture idriche, il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota

prot. PG/2026/91734 del 19/05/2026 dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Parma, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

[illegible]



VISTA la documentazione allegata e quella giacente presso l'Ufficio;

VISTA la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che assegna all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tra le altre, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;

VISTA la D.G.R. n. 2363 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge", come modificata dalla D.G.R. n. 278 del 27/02/2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026";

VISTA la Determinazione n. 678 del 26/02/2026 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile" con decorrenza dal 1° marzo 2026;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" e s.m.i.;

RITENUTO che gli interventi proposti siano compatibili con la D.G.R. n. 3939 del 06/09/1994 "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" e s.m.i.;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

ESPRIME parere idraulico favorevole al rilascio di concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del corso d'acqua senza nome (affluente di destra del Fosso della Masarese), del Fosso Casanova, del Fosso del Cigolaio e del Fosso di Nacca (Fosso di ~~Temperia~~), nelle località di Nirone, Sommo Groppo e Vairo del Comune di Palanzano (PR), ad uso manufatto di scarico delle reti fognarie miste dei sopracitati agglomerati, nel rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) entro un anno dall'acquisizione del presente parere, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio una tavola di dettaglio che evidenzii i particolari costruttivi dei manufatti di scarico rapportati al corso d'acqua ricettore;
- 2) sarà onere del concessionario farsi carico della manutenzione ordinaria e, se appositamente autorizzata dallo scrivente Ufficio, straordinaria dell'area circostante allo scarico, al fine di mantenerne l'efficienza idraulica ed impedire erosioni o depositi incontrollati di inerti o altro materiale flottante, in particolare effettuando verifiche dopo ogni piena significativa del corso d'acqua ricettore;
- 3) qualora tali verifiche evidenziassero la necessità di intraprendere interventi urgenti di manutenzione dei manufatti di scarico, quali operazioni di pulizia e/o manutenzione della condotta, interventi di asportazione del materiale flottato a ridosso della stessa, ecc., il concessionario dovrà provvedervi al più presto, a propria cura e spese, previa semplice comunicazione da inoltrare allo scrivente Ufficio;
- 4) nell'ambito della comunicazione di cui al punto precedente dovrà essere riportato il nominativo della ditta che eseguirà i lavori ed il referente tecnico degli stessi (compreso il relativo recapito telefonico);
- 5) in relazione al rischio idraulico correlato al corso d'acqua ricettore, il concessionario dovrà dotare lo scarico di accorgimenti atti ad evitare erosioni/dissesti alle rive torrentizie, nonché ad



- impedire alluvionamenti e/o fuoriuscite di acque nelle aree limitrofe;
- 6) dovrà essere mantenuto il decoro delle aree demaniali concesionate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente; saranno quindi a carico del richiedente tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del corso d'acqua nel tratto in dipendenza della concessione in questione;
 - 7) in relazione a possibili piene del corso d'acqua, il concessionario dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area demaniale, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa;
 - 8) al termine dell'utilizzo, i manufatti di scarico e relative pertinenze dovranno esser prontamente rimossi e l'area demaniale essere restituita alle medesime condizioni iniziali, pulita e priva di ogni tipo di rifiuto, cose ed attrezzi.

Il richiedente è obbligato ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua in dipendenza della concessione e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente.

Il richiedente sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica o privata a seguito dell'esercizio del presente parere e sarà quindi tenuto a provvedere alle necessarie riparazioni e ripristini o risarcimenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di qualsiasi danno che venisse arrecato alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

VDA/ap/pv

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(*originale firmato digitalmente*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.